



COMUNICATO UFFICIALE N.33

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 6 Luglio 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo NARDINI/SSD ARL NERETO CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.7.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eduardo Nardini del 22.5.2022 (ricevuto a mezzo pec il 13.6.2022), regolarmente notificato il 24.5.2022 alla Nereto Calcio SSD ARL (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Nereto Calcio SSD ARL (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti) all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la Nereto Calcio SSD ARL, per la stagione sportiva 2021/2022 (con decorrenza dal 28.9.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 20.000,00, da corrispondersi 9 rate mensili di euro 2.220,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto *“che la società non ha corrisposto nessuna somma al Signor Eduardo Nardini, nonostante lo stesso abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore fino alla data del 30/12/2021 solamente la somma di euro 3.500,00 invece che la somma dovuta per n. 3 mensilità pari ad euro 6.600,00 (dal 28/9/21 al 28/10/21, dal 29/10/21 al 29/11/21, dal 30/11/21 al 30/12/21) e pertanto, alla data odierna, è ancora debitrice nei confronti*

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

del calciatore della somma di Euro 3.100,00". Il sig. Nardini ha, pertanto, chiesto la condanna della Nereto Calcio SSD ARL al *"pagamento della somma di Euro 3.100,00"*.

All'udienza dell'6.7.2022 il sostituto processuale del difensore del ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Preliminarmente questa Commissione non può esimersi dal rilevare che: i) nel ricorso si sostiene, dapprima, che la società non avrebbe *"corrisposto nessuna somma al Signor Eduardo Nardini"* salvo, poi, dare atto del versamento della minor somma – rispetto a quella dovuta – di euro 3.500,00, con conseguente debito residuo di euro 3.100,00 (si evidenzia, al riguardo, che quest'ultimo importo, essendo riportato nelle conclusioni, è stato quello considerato da questa Commissione ai fini della decisione); ii) l'esatto importo delle tre rate mensili – corrispondente al periodo nel quale sono state rese le prestazioni – è pari ad euro 6.660,00 (i.e. euro 2.220,00 x 3) e non già a quello – minore – di euro 6.600,00 indicato dal ricorrente (si osserva, peraltro, come lo stesso Accordo Economico presenti una – seppur lieve – incongruenza, atteso che l'importo delle nove rate mensili – euro 2.220,00 x 9 = euro 19.980,00 – non corrisponde, invero, al compenso globale lordo di euro 20.000,00); iii) è stato effettuato un computo dei termini – seppur lo stesso sia, comunque, irrilevante ai fini della decisione – a dir poco singolare (a mero titolo esemplificativo, ove l'Accordo Economico fosse proseguito anche nei mesi successivi a dicembre 2021, applicando il ragionamento del ricorrente si giungerebbe al paradosso di superare non solo la durata delle singole mensilità del calendario, ma anche quella dell'Accordo Economico: 31.12.21-31.1.22, 1.2.22-1.3.22, 2.3.22-2.4.22, 3.5.22-3.6.22, 4.6.22-4.7.22).

La C.A.E., fermi tutti i rilievi che precedono, ritiene comunque fondato il ricorso considerato che l'Accordo Economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Nardini, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa (seppur la stessa, come osservato, risulti inferiore rispetto a quella che sembrerebbe effettivamente dovuta, tanto applicando il conteggio su base mensile quanto quello su base giornaliera) in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* percepito.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la Nereto Calcio SSD ARL debba essere condannata, in ossequio al *"principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"*, al pagamento dell'importo riportato nelle conclusioni pari ad euro 3.100,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Nereto Calcio SSD ARL, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Eduardo Nardini dell'importo di euro 3.100,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Nereto Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SANTORO/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La C.A.E. riunitasi in data 06.07.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

letto il ricorso del calciatore Domenico SANTORO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 18 maggio 2022 alla società SSD Casarano Calcio srl ed inviato a questa Commissione, con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2020/2021 egli era tesserato con la società SSD Casarano Calcio srl. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 31 gennaio 2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.658,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 17.658,00; c) era, pertanto, creditore della restante somma di € 13.000,00; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 13.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28 n.4, e che la società, benchè ritualmente citata non si è costituita;

Letta la nota della società SSD Casarano Calcio srl del 29 giugno 2022 con la quale comunicava che non avrebbe partecipato alla seduta del 06 luglio 2022, che già aveva versato al calciatore la somma di € 21.500,00 in luogo di quella indicata dal calciatore di € 17.658,00 e che erano in corso trattative per la definizione transattiva della vertenza;

Ascoltato il difensore del calciatore;

Dato atto che il 05.07.2022 è pervenuta dichiarazione di intervenuto accordo tra le parti SSD Casarano Calcio srl ed il calciatore Domenico Santoro e che successivamente è stata inviata comunicazione che l'accordo transattivo è andato a buon fine e dichiarazione di acconsentire all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione dichiara cessata la materia del contendere;

dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Laye SIGNATE/F.C.RIETI SRL

La C.A.E. riunitasi in data 07.07.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Signate Laye, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11.02.2022 alla società FC Rieti Srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 10.02.2021, che lo legava alla società SSD FC Rieti Srl per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 2.500,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 1.500,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FC Rieti Srl del residuo importo di Euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FC Rieti Srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FC Rieti Srl al pagamento in favore del sig. Signate Laye della somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Tiziano TIRAFERRI/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 19 maggio 2022, il calciatore Tiziano TIRAFERRI, nato a Roma il 12 agosto 1997, rappresentato e difeso dell'avvocatessa Priscilla Palombi, ha esposto che :

- a. per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto un accordo economico con la Società FC Rieti SRL per un compenso lordo pari a euro 10.000,00 con durata dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 ;
- b. il calciatore ha adempiuto le proprie obbligazioni verso la Società ;
- c. la Società ha versato al calciatore euro 8.000,00 ;
- d. la Società resta debitrice di euro 2.000,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti SRL (matricola 650263) al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società FC Rieti SRL non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 6 luglio è comparsa la parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di euro 2.000,00 presentato dal Sig. Tiziano TIRAFERRI, nato a Roma il 12 agosto 1997, e per gli effetti condanna la Società FC Rieti SRL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell'importo pari a euro 2.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ;

dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it;

ordina alla Società FC Rieti SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Davide NARDUZZO/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 16 maggio 2022, il calciatore Davide NARDUZZO, nato a Pordenone il 16 agosto 1994, rappresentato e difeso dell'avvocatessa Priscilla Palombi, ha esposto che :

- a. per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto un accordo economico con la Società FC Rieti SRL per un compenso lordo annuo pari a euro 23.175,21 ;
- b. è stato svincolato il 13 dicembre 2021 ;
- c. la Società non gli ha riconosciuto nulla ;

- d. la Società risulta debitrice di euro 6.282,60. A questo importo si perviene secondo il calcolo, proposto dal calciatore alla CAE, che considera la durata complessiva dell'accordo - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, pari a 273 giorni - e, in particolare, la durata effettiva dello stesso - pari a 74 giorni, dal 1° ottobre 2021 al 13 dicembre 2021 -. Nello specifico, è indicato un importo pari a euro 84,90 al giorno, da moltiplicarsi per i 74 giorni di effettiva durata del contratto, per un totale, appunto, di euro 6.282,60.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti SRL (matricola 650263) al pagamento della somma di euro 6.282,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società FC Rieti SRL non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 6 luglio è comparsa la parte ricorrente che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

respinge il ricorso per la richiesta inerente la stagione sportiva 2020/2021 ;

ritenendo ed interpretando la suddetta richiesta per la stagione 2020/2021 frutto di errore materiale, anche in considerazione del contratto prodotto in giudizio per la stagione sportiva 2021/2022, ritiene ci siano le condizioni di equità per accogliere il ricorso - limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.282,60 - presentato dal Sig. Davide NARDUZZO, nato a Pordenone il 16 agosto 1994, e per gli effetti condanna la Società FC Rieti SRL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell'importo pari a euro 6.282,60 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ;

dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
ordina alla Società FC Rieti SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Taina Franciele DOS SANTOS MIOSO/ASD BISCEGLIE FEMM.

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 1° giugno 2022 la sig.ra (di seguito per brevità anche solo *calciatrice* o *ricorrente*), come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Bisceglie Femminile, un accordo economico.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 8.500,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore della calciatrice della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

L'Associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività e di aver ricevuto il minore importo di euro 5.100,00, rimanendo creditrice nei confronti dell'associazione di euro 3.400,00.

All'udienza del 6 luglio 2022 si presentava unicamente la difesa di parte ricorrente, la quale si riportava agli atti e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Bisceglie Femminile;
accertata l'esistenza del credito della sig.ra Mioso Taina Franciele Dos Santos essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 8.500,00;
visto l'inadempimento incontestato quantificato euro 3.400,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S.D. Bisceglie Femminile al pagamento in favore della calciatrice sig.ra Mioso Taina Franciele Dos Santos della somma di € 3.400,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla A.S.D. Bisceglie Femminile di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 26 Luglio 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete